



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-103**

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Novembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di dirigente di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, di concerto con De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Cambio fonte di finanziamento da P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 a P.S.C. – Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 per gli interventi “Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata” (CUP B39H18000430004) e “Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino” (CUP B39H18000420004)

Adottata il 22/11/2023  
Esecutiva dal 22/11/2023

22/11/2023	VALCALDA ROBERTO
27/11/2023	VALCALDA ROBERTO
27/11/2023	DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-103**

OGGETTO: Cambio fonte di finanziamento da P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 a P.S.C. – Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 per gli interventi “Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata” (CUP B39H18000430004) e “Adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant'Antonino” (CUP B39H18000420004)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 398 del 19.05.2017 si è fissato un importo di € 6.562.500,00 quale dotazione complessiva di risorse di investimento, per l'Autorità Urbana di Genova, idonea a garantire l'attuazione delle operazioni in OT5 complementari e sinergiche a quelle del PON METRO, - assegnato all'Autorità Urbana di Genova il contributo di € 4.593.750,00 (corrispondente al 70% della dotazione di € 6.562.500,00 sopra fissata) e si è designato l'Autorità Urbana (A.U.) di Genova, quale Organismo Intermedio (O.I.), per la parte relativa alla sola selezione delle operazioni da finanziarsi nell'ambito dell'Asse 6 – Città del POR Liguria FESR 2014-2020, ai sensi dell'art 7, paragrafo. 4 del Reg. (UE) 1301/2013;
- in data 28.06.2017 approvato lo schema di Accordo fra Autorità di Gestione e Organismo Intermedio;
- Il Comune di Genova, con D.G.C. n° 191 del 08.09.2016 ha approvato la Strategia Urbana Integrata Sostenibile l'Asse 6 – Città, inviandola a Regione con nota del 19.04.2017;
- La Regione, con nota prot. PG/2017/311968 del 28.09.2017 ha comunicato l'esito positivo della verifica di coerenza della S.U.I.S. con l'Asse 6 - Città;
- l'Organismo Intermedio di Genova con nota prot. n° PG/2017/331255 del 29.09.2017, inviata con PEC assunta al Protocollo Regionale al n. PG/2017/315633 del 02/10/2017, ha comunicato all'AdG l'esito della selezione delle operazioni previste per l'attuazione della S.U.I.S. sopra approvata, e fi-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

nanziabili nell'ambito dei fondi dell'Asse 6 – Città, effettuata in riferimento ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 10.06.2016, che comprende:

- *“Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 (“Rio Rosata Frana”);*
- *“Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata”,*
- *“Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino”;*

- con DGR n 1035 del 07.12.2017 è stato approvato l'elenco delle operazioni selezionate dall'OI, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 6.562.500,00 e per un connesso sostegno comunitario di € 4.593.750,00, di cui:

- € 560.000,00 per l'operazione *“Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 (“Rio Rosata Frana”);*
- € 910.000,00 per l'operazione *“Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata”,*
- € 3.123.750,00 per l'operazione *“Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino”,*

- che a seguito di quanto sopra riportato è stato disposto l'impegno a valere sui fondi del Programma POR FESR 2014 -2020 della somma complessiva di € 4.593.750,00;

- in data 19.02.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra Regione e Comune di Genova per l'attuazione delle operazioni di cui trattasi;

- la Regione Liguria del contributo concesso e impegnato di € 4.593.750,00, ha liquidato a favore del Comune di Genova la sola quota di € 700.000,00 a titolo di anticipazione per consentire l'avvio delle operazioni, secondo quanto stabilito nella succitata convenzione all'art. 8 lett. a);

Considerato che:

- in data 29.04.2021 il CIPRESS ha adottato la delibera quadro PSC n° 2 del 29.04.2021 recante *“Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e Coesione”* che prevede, tra l'altro, una sezione speciale nella quale confluiscono le risorse FSC, destinata alla prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai fondi europei (ex FESR) per la quale, ad oggi, è prevista la conclusione nel 2025;

- ad oggi dei tre interventi sopra riportati è stato realizzato a valere sulle risorse POR FESR 2014 -20, il solo intervento relativo al *“Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 (“Rio Rosata Frana”)* con il completo assorbimento della quota di contributo ad essa destinata, pari a € 560.000,00, e pertanto ad oggi restano da realizzare i due interventi denominati:

- *“Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata”,*
- *“Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino”;*

- in ragione dei cronoprogrammi aggiornati degli interventi da realizzare emerge l'impossibilità di garantire la conclusione delle suddette due operazioni entro il termine ultimo del 30.06.2023, per assicurare la loro rendicontabilità alla Commissione Europea entro i termini di vigenza del Programma POR FESR 2014 -2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per dare attuazione ai due interventi sopra citati, in forza della riprogrammazione dei fondi da POR a PSC, come precedentemente illustrata, è necessario pertanto procedere al finanziamento degli stessi a valere sui fondi FSC - Fondo di Sviluppo e Coesione;

- il Comune di Genova ha provveduto ad elaborare la progettazione esecutiva dei due interventi sopra citati e ha trasmesso documentazione tecnico-amministrativa degli stessi ricadenti in OT5 e candidate a valere sulle risorse del FSC con note assunte al protocollo regionale n. 1049423 e 1049399 del 21.09.2022,

- le istruttorie del 2017 relative ai due interventi “Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata” e “Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino” stante gli esecutivi rassegnati sono, allo stato attuale, da considerarsi superate in relazione all’aggiornamento dei prezziari in vigore al momento della redazione dei medesimi (2021), al maggior approfondimento in termini di dimensionamento geotecnico e strutturale nel rispetto della normativa vigente (NTC 2018) e in relazione alle tempistiche di esecuzione delle opere;

- il Comune di Genova ha individuato, per il cofinanziamento di sua spettanza, le risorse occorrenti che sono state iscritte all’interno dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente;

- l’Autorità di Gestione del POR, di conseguenza, per il complesso delle operazioni selezionate dall’Organismo Intermedio del Comune (Autorità Urbana) di Genova e, sussistendone le positive condizioni in esito alle verifiche effettuate, ha approvato l’elenco delle stesse, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00 secondo il dettaglio di seguito riportato:

Denominazione operazione	Investimento ammesso da Regione	Contributo (70%)	Termine di conclusione
Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino	€ 4.462.500,00	€ 3.123.750,00	31/12/2025
Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	31/12/2025
<b>TOTALE OT 5</b>	<b>€ 5.762.500,00</b>	<b>€ 4.033.750,00</b>	

- il contributo spettante (di cui alla DGR n 1035 del 07.12.2017), a valere sulle risorse POR FESR 2014 -20, per l’operazione “Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 (“Rio Rosata Frana”) quale unico intervento concluso, era di € 560.000,00;

- l’importo già liquidato in favore del Comune di Genova pari a € 700.000,00 risulta superiore all’importo di contributo sopra citato;

Rilevato che:

- la Regione, con D.G.R. n 1075 del 28.10.2022, prendendo atto della verifica effettuata da parte del Settore Competitività, ha:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- approvato l'elenco delle operazioni selezionate per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00;
- determinato in € 4.033.750,00 il sostegno a valere sulle risorse FSC;
- disposto l'impegno sul bilancio di previsione 2022-2024 sui corrispondenti capitoli degli esercizi non considerati nel bilancio di previsione triennale del contributo di € 4.033.750,00, a valere sulle risorse FSC impiegando risorse secondo quanto di seguito indicato:

- € 140.000,00, importo risultante dalla differenza tra il contributo di € 700.000,00 già liquidato a favore del Comune di Genova con ordinativi di pagamento del 24.05.2018, e il contributo di € 560.000,00 spettante per la realizzazione dell'operazione FESR -6-5.1.1-0000004 – “Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata tra Via Montelungo e Via Rosata superiore – lotto 1”), da recuperare, disimpegnare da POR FESR 2014-2020 e rimpiangere su FSC;
- € 3.893.750,00, facente parte delle risorse di € 4.593.750,00 assegnate a favore del Comune di Genova a valere sul programma POR FESR 2014-2021 - Asse 6 – Città con DGR n. 1035 del 07.12.2017, quale differenza tra l'importo di € 4.033.750,00 (contributo assegnato) e l'importo di € 140.000,00 sopra citato;

- è stato approvato lo schema di convenzione fra Regione e Autorità Urbana di Genova per la realizzazione delle operazioni selezionate in OT5;

- in data 09.11.2022 è stata sottoscritta la nuova convenzione, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, regolante i rapporti tra Regione Liguria e Autorità Urbana di Genova, Beneficiario, per dare attuazione alla S.U.I.S. attraverso la realizzazione delle operazioni approvate con DGR n. 1075 del 28.10.2022, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00 per l'attuazione della S.U.I.S., secondo il dettaglio sopra meglio precisato;

- in conseguenza di tale nuovo accordo è necessario procedere al trasferimento delle risorse POR FESR 2014-2021 già introitate sui due Interventi “Rio Rosata” e “Rivi veilino e Sant'Antonino”, sull'intervento “Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra via Montelungo e la Via Rosata Superiore – Lotto 1 (Rio Rosata Frana)” CUP B39H18000370005 – Moge 17236 per l'importo complessivo di € 474.667,00;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, i direttori attestano altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

#### DETERMINA

1. di prendere atto della nuova Convenzione sottoscritta in data 09.11.2022 regolante i rapporti tra Regione Liguria e Autorità Urbana di Genova, Beneficiario, che dà attuazione alla S.U.I.S. attraverso la realizzazione delle operazioni approvate con DGR n. 1075 del 28.10.2022, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00 per l'attuazione della S.U.I.S, secondo il dettaglio sopra meglio precisato;
2. di procedere all'accertamento dell'importo di € **474.667,00** del nuovo finanziamento PSC relativo all'intervento di "Adeguamento idraulico sui rivi Veilino e Sant'Antonino" al Capitolo 72991 C.d.c. 2223.8.02 "Idrogeologico – Contributi dalla Regione Liguria" P.d.c. 4.2.1.2.1. Crono 2018/326 **Acc. 2023/2691**;
3. di procedere all'impegno dell'importo di € **474.667,00** a favore della Regione Liguria (Cod. Benf. 6818) al fine della regolarizzazione contabile necessaria a seguito del cambio di finanziamento da POR FESR a PSC, approvato con convenzione tra Regione Liguria e Comune di Genova il 09/11/2022 sul Capitolo 70349 C.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" P.d.c. 2.2.1.9.10. Crono 2018/326 con emissione di nuovo impegno **Imp. 2023/18072**
4. di procedere alla liquidazione dell'importo di € **474.667,00** sull'impegno **Imp. 2023/18072** al Capitolo 70349 C.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" P.d.c. 2.2.1.9.10. Crono 2018/326 con compensazione reversale di pari importo sull' Acc. 2019/74 – crono 2018/330 "POR FESR 2014/2020 - Asse 6 - Liguria - rio Rosata riassetto settore tra via Montelungo e via Rosata";
5. di dare atto che l'accertamento Acc. 2023/2691 Crono 2018/331 fa capo alla Direzione Difesa del Suolo 183.0.0.
6. di dare atto che l'impegno Imp. 2023/18072 Crono 2018/331 fa capo alla Direzione Difesa del Suolo 183.0.0
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

Il Dirigente

Arch. Roberto Valcalda

Fornari

Il Dirigente

Arch. Ferdinando De

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-103

AD OGGETTO: Cambio fonte di finanziamento da P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 a P.S.C. – Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 per gli interventi “Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata” (CUP B39H18000430004) e “Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino” (CUP B39H18000420004)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**  
(Acc. 2023/2691)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**PSC 2000-2020 (POR LIGURIA FESR 2014 -2020 \_ Asse 6 – Città)****CONVENZIONE**

**per l'attuazione delle operazioni selezionate nella Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.)  
dal Comune (Autorità Urbana) di Genova**

in esecuzione della D.G.R. 1075 del 28.10.2022

TRA

La Regione Liguria, rappresentata dalla dott.ssa Gloria Donato, dirigente del Settore Competitività, designato con DGR n 78 del 6 febbraio 2015

E

Il Comune (Autorità Urbana) di Genova (di seguito Beneficiario), rappresentato dal Direttore Area Servizi Tecnici ed Operativi nella qualità di Responsabile dell'Autorità Urbana - figura individuata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-980.0.0.-7 del 12.10.2022, nomina effettuata in data 12.10.2022 nella persona dell'arch. Ferdinando De Fornari

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ;
- il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C ( 2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con Italia la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 che ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- il Regolamento (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;
- la legge 07 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.)
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 che ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;
- il Regolamento (UE) n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;





- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE), n. 1303/2013, (UE) e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni di cui alle Comunicazioni C(2020) 2215 del 03/04/2020 e C(2020) 3156 del 08/05/2020;
- il DL 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il DL 8 aprile 2020, n.23 (c.d. decreto Liquidità) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio)
- la legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.);
- 

#### **PREMESSO CHE**

- con DGR n. 78 del 6.02.2015 "*Programmazione dei Fondi strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014-2020. Designazione delle Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Autorità di audit*", è stata designata come Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 il Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo, ora Settore Competitività;
- la Commissione Europea, con Decisione n. C (2015) 927 del 12.02.2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Liguria FESR 2014/2020 (POR LIGURIA FESR 2014/2020);
- il Consiglio Regionale con Deliberazione 12 del 24.03.2015, su proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 6.03.2015, ha preso atto della su indicata Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 927;
- la Commissione Europea con decisione n. C (2018) 6949 del 23.10.2018 ha modificato la decisione di esecuzione C (2015) 927 del 12.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR", relativo al periodo 2014-2020;
- l'emergenza sanitaria legata al diffondersi dell'epidemia di COVID-19, ha provocato nei primi mesi del 2020 un pesante impatto sull'economia europea e mondiale con gravi ripercussioni sul territorio a livello sanitario, sociale ed economico;
- a livello europeo sono state approvate modifiche ai regolamenti di riferimento per i fondi strutturali che hanno introdotto misure di flessibilità e hanno consentito l'utilizzo di tali fondi per misure di contrasto alla pandemia;
- il Governo ha quindi sollecitato una necessaria azione coordinata e incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale, mobilitando tutte le risorse disponibili e in coerenza con le disposizioni dell'articolo 126 del Decreto Legge 18/2020, (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome di utilizzare parte dei fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, operando una sostanziale riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 volta a consentire un utilizzo tempestivo delle risorse europee al fine, non solo di fronteggiare l'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione



originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando;

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 594 del 10.07.2020 ha accolto la proposta del Governo di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo, ha approvato le linee generali di intervento per la riprogrammazione delle risorse a valere sul Programma Operativo Regionali FESR 2014 – 2020, ha dato mandato all’Autorità di Gestione FESR di avviare le procedure di urgenza per la consultazione del Comitato di Sorveglianza, ai fini della successiva modifica del Programma;
- in data 13 luglio 2020 è stato sottoscritto l’ Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto *“Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e Programma Operativo FSE 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”*;
- il suddetto Accordo, nel salvaguardare l’addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di legge in ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione, consente di preservare sia le prospettive di medio termine di alcune scelte di intervento importanti nell’ottica propria della coesione, sia i progetti (e la relativa attività amministrativa legata alle procedure di attivazione) già selezionati dalle Autorità di Gestione, ma che avrebbero bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per poter essere attuati;
- la delibera CIPE 28 luglio 2020 di Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Liguria - Ministro per il sud e la coesione territoriale (Delibera n. 44/2020),
- nelle more dell’approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), la citata delibera CIPE ha preso atto della riprogrammazione da parte della Regione Liguria dell’importo di complessivi 30,00 milioni di euro, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e ha disposto la nuova assegnazione alla Regione Liguria di risorse FSC 2000-2020 per un importo complessivo di 60,92 milioni di euro, pari alla differenza fra l’ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 -2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44;
- la Giunta regionale nella deliberazione n. 594 del 10.07.2020 ha ricompreso tra le risorse oggetto di riprogrammazione anche quelle dell’Asse 6 – Città, necessarie per dare attuazione sia alla seconda fase dell’Asse 6 Città e sia ad alcuni progetti della prima fase in ritardo nell’attuazione e non supportati da impegni giuridicamente vincolanti, per un importo complessivo di contributo pari a € 15.762.921,85;
- che in data 20 luglio 2020 si è conclusa favorevolmente la procedura scritta d’urgenza, avviata in data 10 Luglio 2020, per la consultazione del Comitato di Sorveglianza, ai fini dell’approvazione, ai sensi dall’art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013, della proposta di modifica del POR FESR Liguria 2014 -2020;
- la Commissione Europea con Decisione n. C(2020) 8390 del 25 Novembre 2020 modificativa della decisione di esecuzione C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo regionale “Liguria” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 94 del 12 febbraio 2021 ha formulato proposta di Atto amministrativo al Consiglio regionale per la presa d’atto, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 44/1995, del POR FESR Liguria 2014-2020 del testo approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2020) 8390 finale del 25 Novembre 2020;
- il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 6 del 29.03.2021, su proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 12 febbraio 2021, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2020) 8390;



- in data 29.04.2021 Il CIPESS ha adottato la delibera quadro PSC n° 2 del 29 aprile 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e Coesione” che prevede, tra l’altro, una sezione speciale nella quale confluiscono le risorse FSC, destinata alla prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai fondi europei (ex FESR) per la quale, ad oggi, è prevista la conclusione nel 2025;
- l’Asse 6, denominato *Città*, costituisce l’unico asse pluri-obiettivo del POR e, concorrendo in ambito regionale alla strategia comunitaria Agenda Urbana, è finalizzato a sviluppare una apposita Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), attraverso azioni complementari e tra loro sinergiche, rispondenti agli Obiettivi tematici OT2, OT 4 e OT5, poste a capo delle cinque città di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia, appositamente individuate dal Programma medesimo quali Autorità Urbane (A.U.), ai sensi dell’art. 7, paragrafo 4, del sopra visto Regolamento (UE) 1301/2013;
- la Deliberazione n. 211 del 06.03.2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;
- il Comitato in data 10 giugno 2016 ha approvato, tra gli altri, i Criteri di Selezione delle operazioni per l’Asse 6 – Città;
- la D.G.R. n. 840 del 18.10.2017, di approvazione del documento denominato “Percorso operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle Autorità Urbane \_ Documento n° 2 – Spese ammissibili”, contenente le tipologia di spese ammissibili afferenti le specifiche Azioni previste dal POR Liguria FESR 2014-2020 per il perseguimento degli Obiettivi Tematici OT2, OT4 e OT5 nell’ambito dell’Asse 6 – Città, nonché il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- i Regolamenti (UE) 1301/2013 e 1303/2013 e il documento della Commissione Europea EGESIF\_15-0010-01 del 18.05.2015 “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)”, per quanto attiene le attività per l’attuazione dello sviluppo urbano sostenibile integrato, dispongono che le Autorità Urbane devono essere responsabili dei compiti relativi, almeno, alla selezione delle operazioni e che per svolgere tale attività delegata siano all’uopo designate quali Organismi Intermedi dall’Autorità di Gestione del Programma;
- il Programma individua già per ciascuna Autorità Urbana gli Obiettivi Tematici, le singole Azioni e i contenuti generali di ciascuna Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), nell’ambito della quale selezionare le operazioni finanziabili;
- l’Autorità Urbana di Genova è inserita anche nel Programma Operativo Nazionale "Città metropolitane" 2014-2020 (PON METRO), gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con una serie di operazioni finalizzate alla digitalizzazione dei processi amministrativi (OT2), alla riduzione dei consumi energetici e all’aumento della mobilità sostenibile (OT4), nonché alla riduzione della marginalità estrema di fasce di utenza debole ed aumento della legalità (OT9);
- l’A.U. di Genova, in considerazione della complementarità e integrazione con il Programma Operativo Nazionale "Città metropolitane" 2014-2020 (PON METRO) PON METRO nella quale è beneficiaria di risorse per attuare operazioni nell’ambito degli obiettivi tematici OT2, OT4 e OT9, è tenuta a sviluppare nell’ambito del POR Liguria FESR 2014-2020 Asse 6 - Città una S.U.I.S. esclusivamente attraverso operazioni nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, in quanto lo stesso non è previsto tra gli Obiettivi tematici attivati nel PON METRO;
- l’A.U. di Genova, in particolare, esplica l’integrazione e complementarità tra i due Programmi attraverso una serie di operazioni da realizzarsi lungo la Valbisagno, che riguardano, per quanto attiene il PON METRO, operazioni coerenti con l’obiettivo tematico OT4, per il potenziamento della mobilità sostenibile lungo gli assi viari che costeggiano il Torrente Bisagno, e per quanto attiene il POR Liguria FESR, Asse 6 – Città operazioni coerenti con l’obiettivo tematico OT5, propedeutiche a quelle finanziate dal PON METRO,



finalizzate ad aumentare i livelli di prevenzione e di sicurezza dai rischi idraulici del bacino idrografico del Torrente Bisagno stesso, costituente emergenza idraulica per l'elevata suscettibilità al rischio di esondazione;

- con Decreto del Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo n° 1364 del 26.05.2015 è stato approvato il documento denominato *“Asse 6 – Città. Percorso operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle autorità urbane. Documento 1\_ Indirizzi per l’individuazione della struttura organizzativa interna alle A.U. e linee guida per la gestione dei processi partecipati”*;
- il Comune di Genova, in attuazione di quanto indicato nel sopracitato Documento 1, con D.D. n° 2017-100.0.0.-4 del 10.03.2017, ha individuato la struttura organizzativa multisettoriale interna alla A.U. per l’attuazione della S.U.I.S. di cui all’Asse 6 – Città, costituita dal Coordinatore referente e da diversi profili tecnici e amministrativi;
- i Regolamenti (UE) 1301/2013 e 1303/2013 e il documento della Commissione Europea EGESIF\_15-0010-01 del 18.05.2015 *“Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)”*, per quanto attiene alle attività dirette allo sviluppo urbano sostenibile integrato, dispongono che le Autorità Urbane siano responsabili dei compiti relativi, almeno, alla selezione delle operazioni e che per svolgere tale attività siano all’uopo delegate e designate quali Organismi Intermedi dall’Autorità di Gestione del Programma;
- la contribuzione a carico del FESR, dello Stato e della Regione non copre il 100% degli investimenti e, pertanto, è necessario, ai fini dell’equilibrio del Piano Finanziario del Programma, che ciascuna Autorità Urbana contribuisca con un cofinanziamento pari ad almeno il 30% dell’ammontare delle risorse di investimento complessivamente ad essa assegnate;
- la D.G.R. n. 398 del 19.05.2017 ha, tra le altre:
  - fissato un importo di € 6.562.500,00 quale dotazione complessiva di risorse di investimento, per l’Autorità Urbana di Genova, idonea a garantire l’attuazione delle operazioni in OT5 complementari e sinergiche a quelle del PON METRO,
  - assegnato all’Autorità Urbana di Genova il contributo di € 4.593.750,00 (corrispondente al 70% della dotazione di € 6.562.500,00 sopra fissata);
  - designato l’Autorità Urbana (A.U.) di Genova, quale Organismo Intermedio (O.I.), per la parte relativa alla sola selezione delle operazioni da finanziarsi nell’ambito dell’Asse 6 – Città del POR Liguria FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 7, paragrafo. 4 del Reg. (UE) 1301/2013;
  - approvato lo schema di Accordo fra A.d.G. e O.I.;
- il suddetto Accordo è stato sottoscritto in data 28.06.2017;
- Il Comune di Genova, con D.G.C. n° 191 del 08.09.2016 ha approvato la S.U.I.S. per l’Asse 6 – Città, inviandola a Regione con nota del 19.04.2017;
- La Regione, con nota prot. PG/2017/311968 del 28.09.2017 ha comunicato l’esito positivo della verifica di coerenza della S.U.I.S. con l’Asse 6-Città;
- l’O.I. di Genova con nota prot. n° PG/2017/331255 del 29.09.2017, inviata con PEC assunta al Protocollo Regionale al n. PG/2017/315633 del 02/10/2017, ha comunicato all’AdG l’esito della selezione delle operazioni previste per l’attuazione della S.U.I.S. sopra approvata, e finanziabili nell’ambito dei fondi dell’Asse 6 – Città, effettuata in riferimento ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 10.06.2016, che comprende:
  - *“Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 (“Rio Rosata Frana”)*;
  - *“Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata”*,
  - *“Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant’Antonino”*;



- la DGR n 1035 del 07.12.2017 aveva:
  - approvato l'elenco delle operazioni selezionate dall'OI, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 6.562.500,00 e per un connesso sostegno comunitario di € 4.593.750,00, di cui:
    - € 560.000,00 per l'operazione "*Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 ("Rio Rosata Frana")*";
    - € 910.000,00 per l'operazione "*Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata*",
    - € € 3.123.750,00 per l'operazione "*Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino*";
  - disposto l'impegno a valere sui fondi del Programma POR FESR 2014-2020 della somma complessiva di € 4.593.750,00
  - approvato lo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra Regione e Comune di Genova per l'attuazione delle operazioni approvate della propria SUIS;
- la Convenzione tra Regione e Comune di Genova è stata sottoscritta in data 19.02.2018;
- del contributo concesso e impegnato di € 4.593.750,00, era stata liquidata a favore del Comune di Genova la sola quota di € 700.000,00 a titolo di anticipazione per consentire l'avvio delle operazioni, secondo quanto stabilito nella succitata convenzione all'art. 8 lett. a);
- delle tre operazioni selezionate è stata realizzata ad oggi, a valere sulle risorse POR FESR 2014-20, la sola operazione concernente il "*Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 ("Rio Rosata Frana")*" con il completo assorbimento della quota di contributo ad essa destinata, pari a € 560.000,00, e restano ad oggi da realizzare le due operazioni denominate:
  - "*Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata*",
  - "*Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino*";
- in ragione dei cronoprogrammi aggiornati emerge l'impossibilità di garantire la conclusione delle suddette due operazioni entro il termine ultimo del 30.06.2023, per assicurare la loro rendicontabilità alla Commissione Europea entro i termini di vigenza del Programma POR FESR 2014-2020;
- per dare attuazione alle due operazioni, in forza della riprogrammazione dei fondi da POR a PSC, come precedentemente illustrata, è necessario procedere al finanziamento delle due operazioni a valere sui fondi FSC - Fondo di Sviluppo e Coesione;
- il Comune di Genova ha provveduto ad elaborare la progettazione esecutiva delle due operazioni sopra citate e, con note assunte al protocollo regionale n. 1049423 e 1049399 del 21.09.2022, ha trasmesso documentazione tecnico-amministrativa, inerente le due operazioni "*Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata*" e "*Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino*" ricadenti in OT5 e candidate a valere sulle risorse del FSC;
- le istruttorie del 2017 relative alle due operazioni "*Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata*" e "*Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino*" stante gli esecutivi rassegnati sono, allo stato attuale, da considerarsi superate in relazione all'aggiornamento dei prezziari in vigore al momento della redazione dei medesimi (2021), al maggior approfondimento in termini di dimensionamento geotecnico e strutturale nel rispetto della normativa vigente (NTC 2018) e in relazione alle tempistiche di esecuzione delle opere;
- l'AdG del POR ha effettuato:
  - una verifica dell'ammissibilità delle operazioni per appurare la coerenza degli aggiornamenti progettuali rispetto agli obiettivi generali e specifici dell'Asse 6 - Città
  - il conseguente adeguamento delle istruttorie delle operazioni sopra citate;
- il Comune di Genova, con nota prot. n. 0387969.U del 12.10.2022 inviata a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 1169304 del 13.10.2022, ha inviato Determinazione Dirigenziale del Segretario



Generale Reggente N. 2022-980.0.0.-7 del 12/10/2022 di individuazione e nomina del Responsabile dell'Autorità Urbana Referente per l'Asse 6 Città' e della Struttura attuativa nell'ambito del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014/2020 e PSC 2000/2020;

- il Comune di Genova ha individuato, per il cofinanziamento di sua spettanza, le risorse occorrenti che e sono state iscritte all'interno dei documenti previsionali e programmatici dell'Ente;
- l'AdG del POR, di conseguenza, per il complesso delle operazioni selezionate dall'OI del Comune (Autorità Urbana) di Genova e, sussistendone le positive condizioni in esito alle verifiche effettuate, ha approvato l'elenco delle stesse, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00 secondo il dettaglio di seguito riportato:

<i>Denominazione operazione</i>	<i>Investimento ammesso da Regione</i>	<i>Contributo (70%)</i>	<i>Termine di conclusione</i>
Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino	€ 4.462.500,00	€ 3.123.750,00	31/12/2025
Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	31/12/2025
<b>TOTALE OT 5</b>	<b>€ 5.762.500,00</b>	<b>€ 4.033.750,00</b>	

- il contributo spettante (di cui alla DGR n 1035 del 07.12.2017), a valere sulle risorse POR FESR 2014 -20, per l'operazione "Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata Superiore- Lotto 1 ("Rio Rosata Frana") quale solo intervento concluso, era fissato in € 560.000,00;
- l'importo già liquidato in favore del Comune di Genova pari a € 700.000,00 risulta superiore all'importo di contributo sopra citato;
- la Regione, con D.G.R. n 1075 del 28.10.2022, prendendo atto della verifica effettuata da parte del Settore Competitività, ha:
  - approvato l'elenco delle operazioni selezionate per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00e un connesso sostegno di € 4.033.750,00;
  - determinato in € 4.033.750,00 il sostegno a valere sulle risorse FSC;
  - disposto l'impegno sul bilancio di previsione 2022-2024 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi non considerati nel bilancio di previsione triennale del contributo di € 4.033.750,00, a valere sulle risorse FSC impiegando risorse secondo quanto di seguito indicato:
    - € 140.000,00, importo risultante dalla differenza tra il contributo di € 700.000,00 già liquidato a favore del Comune di Genova con ordinativi di pagamento del 24.05.2018, e il contributo di € 560.000,00 spettante per la realizzazione dell'operazione FESR-6-5.1.1-0000004 – "Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata tra Via Montelungo e Via Rosata superiore – lotto 1"), da recuperare, disimpegnare da POR FESR 2014-2020 e rimpiangere su FSC;
    - € 3.893.750,00, facente parte delle risorse di € 4.593.750,00 assegnate a favore del Comune di Genova a valere sul programma POR FESR 2014-2021 - Asse 6 – Città con DGR n. 1035 del 07.12.2017, quale differenza tra l'importo di € 4.033.750,00 (contributo assegnato) e l'importo di € 140.000,00 sopra citato;
  - approvato lo schema di convenzione fra Regione e Autorità Urbana di Genova per la realizzazione delle operazioni selezionate in OT5;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:



## Articolo 1

### Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

## Articolo 2

### Operazioni oggetto di Convenzione e quadro economico

La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Liguria e Autorità Urbana di Genova, Beneficiario, per dare attuazione alla S.U.I.S. attraverso la realizzazione delle operazioni approvate con DGR n. 1075 del 28.10.2022, per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 5.762.500,00 per l'attuazione della S.U.I.S, secondo il dettaglio di seguito riportato:

Obiettivo tematico e azione	Denominazione operazione	Investimento ammesso da Regione	Contributo 70%	Termine di conclusione
OT5 Az. 5.1.1	Adeguamento idraulico dei rii Veilino e Sant'Antonino	€ 4.462.500,00	€ 3.123.750,00	31/12/2025
	Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	31/12/2025
<b>TOTALE OT 5</b>		<b>€ 5.762.500,00</b>	<b>€ 4.033.750,00</b>	

## Articolo 3

### Investimento ammesso e sostegno

Per l'insieme delle operazioni di cui all'art. 2 ammonta a:

- € 5.762.500,00, l'investimento totale ammesso e riconosciuto per l'attuazione delle operazioni in OT5 della S.U.I.S;
- € 4.033.750,00 il sostegno complessivo, di cui:
  - € 140.000,00, importo risultante dalla differenza tra il contributo di € 700.000,00 già liquidato a favore del Comune di Genova con ordinativi di pagamento del 24.05.2018, e il contributo di € 560.000,00 spettante per la realizzazione dell'operazione FESR-6-5.1.1-0000004 - "Riassetto idrogeologico e idraulico del Rio Rosata tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - lotto 1", finanziata nel POR FESR 2014-2020), da recuperare, disimpegnare da POR FESR 2014-2020 e rimpiangere su FSC;
  - € 3.893.750,00, facente parte delle risorse di € 4.593.750,00 assegnate a favore del Comune di Genova a valere sul programma POR FESR 2014-2021 - Asse 6 - Città con DGR n. 1035 del 07.12.2017, quale differenza tra l'importo di € 4.033.750,00 (contributo assegnato) e l'importo di € 140.000,00 sopra citato;

In fase di verifica finale, ad avvenuto completamento di tutte le operazioni, qualora gli importi di spesa sostenuti risultassero:

- inferiori agli importi ammessi: si provvederà a ridurre proporzionalmente il sostegno, nel rispetto della percentuale del 70% di ciascun investimento finale;
- superiori agli importi ammessi: saranno confermati gli importi di sostegno ammessi al punto precedente;

## Articolo 4

### Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e dal documento "Asse 6 - Città. Percorso operativo per la selezione e l'attuazione delle operazioni in capo alle autorità urbane. Documento 2\_ Spese ammissibili", approvato con D.G.R. n° 840 del 18.10.2017.



Non sono comunque ammissibili le spese relative a operazioni portate a termine parzialmente, che non abbiano caratteristiche di lotti dotati di autonoma funzionalità ed efficacia rispetto al perseguimento delle finalità e dei risultati originari dell'operazione volti al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dell'Asse 6 – Città.

Le spese costituenti i quadri economici, come approvati nella fase istruttoria propedeutica alla concessione del contributo, saranno comunque oggetto di ulteriore istruttoria da parte degli uffici di Regione nelle diverse fasi di attuazione, sulla base della documentazione da rendersi disponibile da parte del Beneficiario, relativa ai successivi livelli di progettazione, nonché all'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, al fine di una puntuale verifica di ammissibilità.

Qualora a seguito delle suddette verifiche venissero rilevate spese non ammissibili, le stesse saranno stralciate.

L'onere IVA è ammissibile se risulta non recuperabile dal beneficiario a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Tutte le voci di spesa che, a vario titolo, non risultano ammissibili restano a totale carico del Beneficiario.

#### **Articolo 5**

##### **Obblighi informativi a carico del Beneficiario**

Il Beneficiario ha l'obbligo di istituire un fascicolo in formato digitale, per ciascuna operazione, contenente tutta la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo a Regione, deve, per ciascuna operazione:

- comunicarne tempestivamente l'avvio;
- mettere a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (*affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento, ecc.*), tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile nelle forme e nei modi indicati da Regione, avvalendosi dell'area documentale e delle relative sezioni del portale di monitoraggio;
- comunicarne il completamento (*intendendosi per completata una operazione ultimata in tutte le sue componenti, collaudata e per la quale il beneficiario ha interamente sostenuto tutte le spese per la sua attuazione*);
- compilare la scheda descrittiva di fine operazione, contenente una breve relazione tecnico-economica finale sulla sua realizzazione, la rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'Asse 6 – Città con la quantificazione dei risultati conseguiti e della performance raggiunta in riferimento agli indicatori fisici, secondo il modello fornito da Regione.

Tutta la corrispondenza con Regione deve avvenire in formato digitale (PEC).

#### **Articolo 6**

##### **Proroghe sui tempi di realizzazione delle operazioni**

La Regione limita il più possibile la concessione di proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione delle attività e/o dei lavori previsti per le operazioni finanziate, al fine di non pregiudicare gli obiettivi di avanzamento della spesa, fermo restando il termine ultimo per la conclusione fissato ad oggi al 31.12.2025.

Il Beneficiario nel caso di richiesta di proroga deve:

- inoltrare a Regione formale e motivata richiesta di proroga del termine di conclusione della/e operazione/i interessata/e con un congruo anticipo rispetto al medesimo termine fissato nel cronoprogramma dallo stesso trasmesso o comunque in modo coerente al reale stato di attuazione;





- corredare tale richiesta con le motivazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità delle circostanze che stanno alla base della richiesta stessa, e con argomentazioni e dati volti ad assicurare e misurare, pur in presenza della proroga, il fattivo concorso alla conclusione dell'operazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31.12.2025.

## **Articolo 7**

### **Modifiche delle operazioni**

Relativamente alle operazioni di cui all'art. 2 potranno essere accolte da Regione richieste di modifica della composizione delle spese dei quadri economici a condizione che:

- eventuali maggiori costi di una operazione siano compensati da minori costi di un'altra e non determinino ulteriori oneri aggiuntivi a carico di Regione;
- prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili; – siano compatibili con le prescrizioni vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ai limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione, anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento della stessa e non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a Regione che le valuterà entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.

## **Articolo 8**

### **Modalità di erogazione del contributo**

All'erogazione del sostegno finanziario fino al limite massimo di € 4.033.750,00 (di cui € 140.000,00 corrispondenti all'anticipazione già erogata a valere sul POR FESR Liguria 2014-2020 - Asse 6, da recuperare sull'accertamento assunto al capitolo 2539 "Recupero di somme già erogate e non utilizzate a valere sul POR FESR 2014-2020" del bilancio pluriennale 2022-2024 – con imputazione esercizio finanziario 2022 (scadenza 31/12/2022)) si darà seguito, con provvedimenti del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa annuali assunti, con le modalità di seguito descritte:

- a) una quota di anticipazione di € 507.051,40 (comprensiva dell'importo di € 140.000,00 sopra citato), da liquidare alla avvenuta indizione delle gare di appalto e alla trasmissione a Regione della relativa documentazione; è facoltà del Beneficiario richiedere una quota minore di anticipazione;
- b) una prima quota di acconto di € 1.469.409,28 all'avvenuta stipula di contratti per lavori/forniture/servizi relativi alle operazioni finanziate, per un importo al lordo di IVA complessivo contrattualizzato di almeno € 1.450.000,00 (circa 25% della spesa complessivamente ammessa); è facoltà del Beneficiario richiedere una quota minore di acconto;
- c) due successive quote di acconto (seconda e terza), ciascuna fino a € 795.701,335 all'avvenuto pagamento (spese quietanzate) da parte del Beneficiario di un importo complessivo corrispondente:
  - per la seconda quota, pari ad almeno € 2.300.000,00 (circa 40% della spesa complessivamente ammessa);
  - per la terza quota, pari ad almeno € 3.000.000,00 (circa 52% della spesa complessivamente ammessa), previa verifica che l'importo complessivamente erogato, comprensivo della quota richiesta, non superi il 90% dell'ammontare del sostegno complessivo ammesso di cui all'art. 3
- d) il saldo del contributo al completamento di tutte le operazioni di cui all'art. 2.

I documenti necessari per l'ottenimento delle quote di contributo di cui sopra sono descritti nell'Allegato 1 "Documenti necessari per l'erogazione delle quote di contributo" facente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Il Beneficiario riceverà l'importo di ciascuna quota entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

Il pagamento può essere interrotto da Regione in uno dei seguenti casi:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche;
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il Beneficiario è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

### **Articolo 9 Monitoraggio e valutazione**

Le operazioni finanziate vengono sorvegliate e certificate sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2000-2020 della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Il Sistema di Monitoraggio della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singola operazione finanziata.

Il Beneficiario ha l'obbligo di:

- rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
- implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
- validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.

Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione a Regione della rendicontazione finale, a completamento di dette operazioni.

### **Articolo 10 Pubblicità e informazione rivolta al pubblico**

In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura pubblica dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:

- al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto sarà comunicato;
- a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate e rivolti al pubblico (cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, adesivi, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) contengano e l'indicazione descrittiva del Fondo FSC e del Programma PSC 2000-2020;
- a fornire a Regione le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni.



## **Articolo 11**

### **Verifiche e controlli**

Nel corso dell'attuazione delle operazioni e nei cinque anni successivi al loro completamento sono effettuati controlli amministrativi, finanziari e tecnici, anche attraverso sopralluoghi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità delle operazioni realizzate rispetto alle proposte approvate.

Il Beneficiario si obbliga a garantire a tutti gli organismi regionali, nazionali deputati allo svolgimento dei controlli l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata, nonché l'accesso ai siti e agli immobili oggetto interessati dalle operazioni.

Qualora, a seguito dei controlli svolti, emergessero irregolarità/criticità, la Regione acquisisce dal Beneficiario eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.

A seguito del completamento delle operazioni la Regione verificherà il rispetto della "stabilità delle operazioni".

## **Articolo 12**

### **Adempimenti e obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'operazione cofinanziata.

Il Beneficiario si obbliga a garantire:

- a) l'avvio e la completa attuazione delle operazioni come approvate o di loro lotti funzionalmente autonomi, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dalla presente Convenzione e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
- b) l'attività coordinata della Struttura organizzativa multisettoriale facente capo al Coordinatore Referente, per assicurare l'adeguato presidio istituzionale, organizzativo, amministrativo e tecnico dell'attuazione delle operazioni finanziate, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali e specifici dell'Asse 6 - *Città*;
- c) il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui alle operazioni finanziate, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
- d) la generazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) per le operazioni finanziate;
- e) l'inoltro a Regione di tutta la corrispondenza inerente le operazioni in formato digitale (via PEC);
- f) l'indicazione, su tutti i documenti di spesa riferita a ciascuna operazione:
  - del titolo dell'operazione,
  - del Codice Unico di Progetto (CUP),
  - del Codice Identificativo Gare (CIG);
- g) il rispetto della normativa vigente sull'ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 4;
- h) la presentazione, ai fini del riconoscimento dell'IVA come spesa ammissibile, di una dichiarazione che ne attesti la sua irre recuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA, come previsto dall'articolo 4;
- i) l'adozione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- j) l'implementazione in modo adeguato, completo e continuativo del sistema di monitoraggio, come previsto dall'articolo 9;



- k) la comunicazione di avvio di ciascuna operazione, la messa a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo e la comunicazione del completamento dell'operazione al verificarsi dell'avvenuto collaudo e pagamento di tutte le spese per essa sostenute, come previsto dall'art. 5;
- l) la comunicazione tempestiva a Regione di qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione delle operazioni o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente Convenzione;
- m) l'istituzione di un fascicolo per ogni operazione in formato digitale, contenente tutta la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile, come previsto dall'art. 5;
- n) la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate, per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione da parte del Beneficiario a Regione della rendicontazione finale a completamento di dette operazioni, come previsto dall'art. 9;
- o) la stabilità delle operazioni per 5 anni dal completamento dell'operazione salvo quanto diversamente disciplinato;
- p) la collaborazione ai controlli documentali e in loco che saranno disposti dalle competenti autorità regionali e nazionali, durante l'attuazione delle operazioni e per l'intero periodo successivo al completamento delle operazioni in cui permane l'obbligo del mantenimento della stabilità dell'operazione, come previsto dall'art. 11;
- q) la comunicazione tempestiva a Regione, dell'ottenimento, per le operazioni finanziate, di altre forme di incentivazione, al fine di verificarne l'eventuale cumulabilità e, se del caso, procedere a una rideterminazione del contributo;
- r) il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità

### **Articolo 13**

#### **Revoca del finanziamento**

La Regione provvede alla revoca, anche parziale del sostegno e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'attuazione dell'operazione da parte del Beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 12, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute a Regione, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
- c) frodi, gravi irregolarità, comunicazione di dati, documentazione o dichiarazioni non veritiere.

Il Beneficiario si obbliga a restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate da Regione, nel rispetto alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

### **Articolo 14**

#### **Tutela della privacy (Trattamento dei dati)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, si informa che il Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della



Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Tel.: 010 -65451 Fax: 010-6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Il Comune (Autorità Urbana) di Genova è tenuto, nello svolgimento delle operazioni oggetto di finanziamento di cui alla presente convenzione, al rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 101/2018.

### **Articolo 15**

#### **Modifiche e durata della Convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione del Programma PSC 2000-2020 fermo restando il termine ultimo di conclusione delle attività fissato al 31.12.2025

Alla presente Convenzione potranno essere apportate, con scambio di lettere, eventuali modifiche, non aventi natura sostanziale, che si rendessero necessarie per una migliore operatività.

Il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre la conclusione del Programma, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione, fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2020.

### **Articolo 16**

#### **Foro competente**

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Genova.

### **Articolo 17**

#### **Imposte e tasse**

Il presente atto, esente da spese di bollo, ai sensi dell'art.16 Tabella Allegato B del DPR n.642/1972, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso, oltre alle altre imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sua sottoscrizione, sono a esclusivo carico del Beneficiario.

### **Articolo 18**

#### **Disposizioni finali**

La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.



## Allegato A

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE DI SOSTEGNO

L'erogazione delle quote di sostegno, di cui all'art. 8 della Convenzione, è subordinata all'acquisizione della seguente documentazione:

#### 1. per la prima quota di acconto:

- richiesta di liquidazione (*secondo il modello fornito da Regione*);
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., del raggiungimento, alla data della richiesta di liquidazione, dell'importo complessivo contrattualizzato indicato all'art. 8 let. a), corredata dal quadro degli affidamenti effettuati per ogni operazione selezionata;
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., dell'avvenuto completo aggiornamento, alla data della richiesta di liquidazione, del sistema di monitoraggio con tutti i dati finanziari, fisiche procedurali relativi a tutte le operazioni contrattualizzate;

se non già acquisiti agli atti di Regione e laddove pertinenti:

- atti di affidamento degli incarichi professionali, corredata dei relativi disciplinari d'incarico sottoscritti;
- elaborati tecnici essenziali (*relazioni tecniche, elaborati grafici, c.m.e., q.e., documentazione fotografica*) di progettazione definitiva e/o esecutiva o di livello unico, corredata dai relativi atti di approvazione e dalle pertinenti autorizzazioni/nullaosta degli Enti sovraordinati, ove necessarie;
- atti di aggiudicazione;
- contratti di appalto sottoscritti e/o documentazione contrattuale equivalente (*es.: lettere commerciali, ecc.*);
- verbali di consegna lavori e/o lettere d'ordine per richiesta di fornitura/servizi;
- documentazione fotografica, attestante l'avvenuta installazione della cartellonistica informativa al pubblico riguardo il cofinanziamento,
- report dal sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, attestante l'avvenuto aggiornamento alla data della richiesta di liquidazione, di tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 213, commi 8 e 9 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 4 della L.R. 31/2007;

#### 2. per ciascuna delle due successive (seconda e terza) quote di acconto:

- richiesta di liquidazione (*secondo il modello fornito da Regione*);
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., dell'avvenuto pagamento delle spese complessivamente sostenute e quietanzate, per gli importi indicati all'art. 8 lett. b), corredata dal quadro dei pagamenti effettuati per ogni operazione selezionata riferiti al complesso dei quadri economici delle operazioni aggiornati come risultanti alla data della rispettiva richiesta di acconto;
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., dell'avvenuto aggiornamento, alla data della richiesta di liquidazione, del sistema di monitoraggio con i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni contrattualizzate;
- la documentazione, di cui al precedente punto n° 1, riferita a ulteriori affidamenti effettuati, se non già acquisiti agli atti di Regione e laddove pertinenti

#### 3. per il saldo del contributo:

- richiesta di liquidazione (*secondo il modello fornito da Regione*);
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., dell'avvenuto completamento di tutte le operazioni e dell'avvenuto pagamento di tutte le relative spese sostenute e quietanzate, corredata dal quadro dei pagamenti effettuati per ogni operazione selezionata;



- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., dell'avvenuto aggiornamento, alla data della richiesta di liquidazione, del sistema di monitoraggio con i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni completate;

se non già acquisiti agli atti di Regione e laddove pertinenti:

- documentazione, di cui al precedente punto n° 1, riferita a ulteriori affidamenti effettuati;
- scheda descrittiva di fine operazione di cui all'art. 5 della Convenzione (*secondo il modello fornito*);
- attestazione, a firma del coordinatore referente dell'A.U., che tutte le forniture acquisite sono presenti, installate e funzionanti, corredata dall'elenco dettagliato delle stesse riportante tipologia, quantità e collocazione, qualora analogo dettaglio non sia riscontrabile dallo stato finale o da documenti equipollenti;
- tutti i certificati di ultimazione lavori e di ultimazione fornitura/servizi;
- tutti i certificati di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione e relativi atti di approvazione, ovvero documentazione equivalente per le forniture/servizi conclusi;
- documentazione fotografica, attestante l'avvenuta installazione (ove obbligatoria) delle targhe permanenti informative al pubblico riguardo il cofinanziamento

.

.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune (A.U.) di Genova		Per la Regione Liguria
Il Direttore Area Servizi Tecnici ed Operativi		Il Dirigente del Settore Competitività
Arch. Ferdinando de Fornari		Dott.ssa Gloria Donato
<i>Sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i</i>		<i>Sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i</i>